



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF202

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	AMMINISTRATORI DI SRL E LAVORO SUBORDINATO – POSIZIONE DELL'INPS
RIFERIMENTI	MESS. INPS N. 3359/2019; INPS MESS. N. 12441/2011 E CIRC. N. 179/1989
CIRCOLARE DEL	12/11/2019

Sintesi: l'Inps ha recentemente fornito alcune precisazioni in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali (amministratore) nell'ambito delle società di capitali e svolgimento, nella stessa società, di attività di lavoro subordinato. Il documento di prassi fa il punto della situazione in relazione alle numerose sentenze sull'argomento della Corte di Cassazione.

L'Inps, con il **messaggio n. 3359/2019** illustra l'**orientamento** della **giurisprudenza di legittimità**

- ➔ con riguardo alla questione attinente alla **compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione**, tra la società e la persona fisica deputata all'amministrazione della stessa,
- ➔ di un **autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato**,

considerando che il **riconoscimento di tale rapporto** produce effetti ai fini previdenziali.

PREMESSA

Con il documento in esame vengono **riassunti i principi di base** espressi con riferimento

- ➔ alla figura **dell'amministratore di società di capitali** nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente,
- ➔ in quanto **soggetto** che **consente** alla società di agire e raggiungere le sue finalità imprenditoriali.

L'Inps ricorda, in via preliminare, quanto dallo stesso affermato in **precedenti documenti di prassi**:

- ➔ [Circ. n. 179/1989](#):
 - in tale sede, nell'illustrare i **criteri per valutare** i rapporti di lavoro instaurati con società di capitali da soggetti che ricoprono nella stessa determinate cariche sociali,
 - si è espresso **escludendo**, in linea di massima, il **riconoscimento** di un **valido rapporto di lavoro subordinato con** la stessa **società** per **presidenti, amministratori unici e consiglieri delegati**.
- ➔ [Mess. n. 12441/2011](#):
 - ha previsto, in parziale rivisitazione di quanto affermato nell'anzidetta circolare, la possibilità **dell'instaurazione** di un **valido rapporto di lavoro subordinato** tra la **società cooperativa** ed il **presidente** della stessa;
 - in merito all'aspetto riguardante la **compatibilità**, in via generale, tra **rapporto organico e di lavoro subordinato riferibili al medesimo soggetto** (amministratore – dipendente) occorre riferirsi a consolidato orientamento della Cassazione, reso con riferimento agli amministratori di società di capitali, ma mutuabile anche nell'ambito delle società cooperative.



Nota: la Cassazione, nelle varie statuizioni rese a partire dagli anni '90, si è uniformata al criterio generale per cui, salve le dovute eccezioni:

- l'incarico per svolgere un'attività gestoria, come quella **dell'amministratore**, in una **società di capitali**
- **non impedisce** la configurabilità, in astratto, di un **rapporto di lavoro subordinato**.

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

Al fine di fornire le opportune precisazioni, nel **messaggio** vengono richiamare le seguenti **sentenze della Cassazione sulla questione**:

SENTENZE	CONTENUTO
n. 10680/1991 e n. 1793/1996	<ul style="list-style-type: none"> il contratto di società e l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società <ul style="list-style-type: none"> ✓ non escludono la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, ✓ avente ad oggetto la prestazione di lavoro e la corresponsione di un compenso per la prestazione stessa (...); nulla impedisce che nei rapporti interni sussistano tra le due persone rapporti anche di lavoro subordinato; resta escluso che la qualità di presidente della società possa ostacolare la presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
n. 18476/2014 e n. 24972/2013	<ul style="list-style-type: none"> essere organo di una persona giuridica non impedisce che <ul style="list-style-type: none"> ✓ tra quest'ultima e l'organo possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato qualora quest'ultimo presenti i caratteri tipici della subordinazione ✓ ovvero l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente.
n. 24188/2006 e n. 21759/2004	<ul style="list-style-type: none"> incompatibilità tra la carica di amministratore unico della società e la qualità di lavoratore dipendente della stessa (<i>sentenza n. 24188/2006</i>); l'incompatibilità sussiste <ul style="list-style-type: none"> ✓ anche nel caso del componente dell'organo di gestione che "di fatto" ✓ assume il ruolo dell'amministratore unico (<i>sentenza n. 21759/2004</i>).
n. 9273/2019, n. 29761/2018 e n. 19596/2016	<ul style="list-style-type: none"> cumulo della qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è possibile purché venga accertata ✓ l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale; onere della prova del vincolo di subordinazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il soggetto che intenda far valere il rapporto subordinato ✓ deve provare l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo della società; accertamento della subordinazione: verranno considerati anche altri elementi individuati dalla Corte e riproposti nei documenti di prassi dell'Istituto (Circ. nn. 179/1989 e 117/1986; sent. n. 5886/2012).

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO

Oltre a quanto sopra evidenziato, si analizzano, con ulteriori dettagli, i casi che

- potrebbero o meno **configurare**, a seconda della **carica sociale** ricoperta **all'interno della società di capitali**,
- un **rapporto di lavoro subordinato** con la società amministrata.

PRESIDENTE

La carica di **presidente della società** **non è incompatibile** con lo status di **lavoratore subordinato**, in quanto (Cass. nn. 11978/2004, 1793/1996 e 18414/2013):

- anche il **presidente può essere soggetto**, al pari degli altri membri del CDA,
- alle **direttive, decisioni e controllo dell'organo collegiale**.



Nota: tale affermazione non risulta disattesa nel caso di conferimento al presidente del potere di rappresentanza, in quanto tale delega non estende in automatico allo stesso i diversi poteri deliberativi.

La Cassazione, con la **sent. n. 1793/1996**, ha precisato che:

- resta comunque **escluso** che, alla **riconoscibilità** di un rapporto di **lavoro subordinato**,
- sia di **ostacolo** la mera qualità di **rappresentante legale della società**, come **presidente di essa**.

A tal fine, si ricorda che l'**art. 2381 del C.C.** prevede per il **presidente le seguenti funzioni**, salvo che lo statuto non disponga diversamente:

FUNZIONI DEL PRESIDENTE (art. 2381 C.C.)	
▪	convocazione del consiglio di amministrazione;
▪	fissazione dell'ordine del giorno;
▪	coordinamento dei lavori del CDA;
▪	provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.



Nota: da quanto sopra emerge che in capo al presidente del CDA non si rinvencono poteri di amministrazione.

AMMINISTRATORE UNICO

Per quanto concerne l'**amministratore unico della società**:

- ➔ che **detiene** il potere di esprimere da solo la **volontà della società**
- ➔ come anche i **poteri di controllo, comando e disciplina**

viene osservato che

- l'**immedesimazione** tra la **posizione del lavoratore** in qualità di **organo direttivo** della società e quella del medesimo come **esecutore** delle prestazioni lavorative personali,
- rende **incompatibile** la **carica di amministratore unico della società** con la qualità di **lavoratore dipendente della stessa** (*sent. n. 24188/2006 Cassazione*).



Nota: la medesima posizione è ravvisabile qualora

- il **componente dell'organo** di gestione **assuma "di fatto"**, in contrasto con le prescrizioni statutarie,
- il **ruolo dell'amministratore unico**.

Quindi, in questo caso

- **non** è configurabile un rapporto di **lavoro subordinato con la società**
- in quanto **non** sussistono **due contrapposti centri di imputazione** (*Cass. n. 21759/2004*).

AMMINISTRATORE DELEGATO

In merito all'**amministratore delegato**, ai fini della coesistenza di tale incarico con quello di lavoro dipendente assume rilevanza

- ➔ la **portata della delega conferita** allo stesso dal consiglio di amministrazione
- ➔ in quanto quest'ultima può comportare la **gestione totale o parziale della società**.

Infatti, nel caso di **delega parziale** si assiste alla **limitazione degli atti di gestione**.

FUNZIONI CONFERITE ALL'AMMINISTRATORE

Nel caso di conferimento all'amministratore:

- **della delega generale** (con facoltà di agire, dunque, senza il preventivo assenso del CdA): la situazione è **incompatibile** con un valido rapporto di lavoro subordinato con la società



Nota: in presenza di delega generale conferita all'amministratore,

- non risulta possibile **comprovare l'eterodirezione** richiesta affinché possa **configurarsi un rapporto di lavoro subordinato**
- neanche attraverso i **controlli di legittimità sostanziale sull'amministrazione** della società nel suo complesso **esercitati dal collegio sindacale**.

- **di deleghe delimitate:** in linea generale non si rinvencono impedimenti all'instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato (che andranno valutati nel caso concreto, in applicazione degli elementi indiziari di cui alla tabella che segue)
- del **solo potere di rappresentanza** (senza alcun potere specifico): si applica, a maggior ragione, quanto visto per l'amministratore con deleghe specifiche.

Elementi da considerare ai fini della valutazione dell'ammissibilità di detti rapporti:



- | |
|--|
| ▪ rapporti intercorrenti tra il CdA e l'amministratore delegato |
| ▪ pluralità e numero di amministratori delegati |
| ▪ facoltà degli amministratori delegati di agire in forma congiunta o disgiunta |
| ▪ sussistenza degli elementi caratteristici del vincolo di subordinazione |

SOCIO UNICO

Il rapporto di lavoro subordinato **non è configurabile con riguardo all'unico socio** in quanto,

- **nonostante l'esistenza della società** come distinto soggetto giuridico,
- la **concentrazione della proprietà** delle azioni in **un'unica persona**

impedisce l'effettiva assoggettabilità dello stesso socio alle **direttive dell'organo societario**.

Esclusione della doppia qualifica: un ulteriore caso in cui è esclusa la possibilità di assumere in contemporanea anche la figura di lavoro subordinato è quello del **socio** che

- **abbia assunto di fatto** nella società **l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione**, in quanto in tale ipotesi
- risulta **esclusa la possibilità di ricollegare** la costituzione e gestione del rapporto di lavoro ad **una volontà sociale distinta** (*sent. n. 21759/2004 Cassazione*)

Socio maggioritario di una società di capitali:

- tale qualità **non impedisce** la sussistenza di un **rapporto di lavoro subordinato tra socio e società**, almeno potenziale,
- atteso che lo **stesso eserciti i propri poteri in assemblea** senza interferire con l'attività degli amministratori deputati ad attuare le delibere di quest'ultima nonostante eserciti le funzioni di controllo previste dal C.C. e Statuto.



Nota: l'attività di lavoro subordinato prestato alle società di capitali da soci cui non siano stati conferiti particolari mandati o poteri risulta, in linea generale, sempre ammissibile

- in funzione della titolarità, in capo alle società, della personalità giuridica
- che presuppone la distinzione soggettiva tra le due parti (dipendente e datore), fermo restando la presenza dei requisiti caratteristici del lavoro subordinato.

ASPETTI GENERALI

In via generica, il fatto che il **socio di società di capitali rivesta anche l'incarico di amministratore**

- ➔ **non** costituisce la **sola condizione** sufficiente
 - ad **escludere** la configurabilità del **rapporto di lavoro subordinato**,
 - in quanto, come evidenziato dalla Cassazione,
- ➔ in tali casi occorre **valutare**, per ogni caso,
 - le **condizioni di possessore del capitale sociale e l'incarico gestorio**,
 - **considerando** quanto **chiarito dall'Inps** nel documento in esame.



N.B.: in considerazione di quanto sopra emerge che a fronte della possibile instaurazione, tra la società e la persona fisica che rappresenta e gestisce la stessa, di un rapporto avente le caratteristiche del lavoro subordinato, occorre accertare

- il concreto svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che le stesse
- abbiano i caratteri tipici della subordinazione (sent. nn. 1399/2000, 329/2002 e 12630/2008 Cass.).

Vincolo di subordinazione:

- spetta al **soggetto che intende farlo valere**, nonostante la carica sociale rivestita, **provare l'assoggettamento** al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (*sent. nn. 24972/2013, 18476/2013, 18414/2013 e n. 9273/2019 Cass.; quest'ultima conferma i precedenti della stessa Corte nn. 29761/2018 e 19596/2016*);
- i **connotati** che può assumere **variano** in funzione della **natura delle mansioni** e delle **condizioni di svolgimento** delle stesse.

Nel messaggio in esame viene precisato che per l'**accertamento del rapporto di lavoro dipendente** si considerano i seguenti elementi:

ELEMENTI DA CONSIDERARE (non considerati esaurienti)
▪ periodicità e predeterminazione della retribuzione
▪ osservanza dell'orario di lavoro stabilito per contratto
▪ inquadramento nell'organizzazione aziendale
▪ assenza di un'organizzazione imprenditoriale e di rischio per il lavoratore
▪ distinzione tra importi corrisposti come retribuzione e quelli derivanti da proventi societari

In merito all'accertamento della **sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale** (la Cassazione, con la sent. n. 706/1993, si è espressa a favore dell'ammissibilità del lavoro con qualifica dirigenziale prestato da un soggetto titolare di carica sociale nella stessa società) occorre verificare i seguenti elementi:

ELEMENTI DA CONSIDERARE (non considerati esaurienti)
▪ assunzione con la qualifica di dirigenti
▪ conferimento della carica di direttore generale dall'organo amministrativo
▪ ed effettivo svolgimento delle mansioni
▪ cessazione del rapporto mediante licenziamento
▪ coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore
▪ assoggettamento , anche se lieve/attenuato, alle direttive e ordini del datore ✓ nonostante il mantenimento da parte del lavoratore di un'autonomia decisionale

La Suprema Corte, con la **sent. n. 18414/2013**, ha precisato che:

- qualora **non sussista alcuna formalizzazione** di un contratto di **lavoro subordinato di dirigente** e **risulti l'esercizio diretto della gestione societaria** per effetto del rapporto di immedesimazione organica,
- al fine di **distinguere i due ruoli** occorre un **elemento aggiuntivo** da rinvenirsi nella specifica **caratterizzazione delle mansioni svolte**, sia pure in un contesto di ampi poteri di iniziativa e discrezionalità.

CONCLUSIONI

In definitiva, considerato quanto in precedenza evidenziato,

- ➔ per valutare la **compatibilità dello status di amministratore di società di capitali** con lo svolgimento di **attività di lavoro subordinato**
- ➔ occorre **accertare**, caso per caso, la sussistenza delle **condizioni di seguito indicate**:

- | |
|--|
| ▪ il potere deliberativo sia affidato all'organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale che espliciti un potere esterno |
| ▪ prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico di un soggetto (anche terzo rispetto agli organi sociali) ✓ o di altri componenti dell'organo sociale di appartenenza |
| ▪ svolgimento in concreto dal soggetto di mansioni estranee al rapporto organico con la società , <ul style="list-style-type: none"> ✓ con particolare riferimento ad attività che non siano ricomprese ✓ nei poteri di gestione derivanti dalla carica ricoperta o deleghe allo stesso conferite. |

